



FIPL ASD APS

ELEGGIBILITÀ NELLA NAZIONALE ITALIANA PER GARE IPF/EPF

25/02/2026



1. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli atleti che ambiscono a rappresentare la Nazionale italiana nelle gare IPF/EPF.

Tale regolamento non si applica, dunque, agli atleti che vogliano liberamente partecipare alle gare FIPL, né agli atleti che già rappresentano la nazionale italiana nella squadra Nazionale FIPL, che sono sottoposti ad altro regolamento.

2. Dispositivo

Gli atleti che ambiscono a rappresentare la nazionale italiana in gare IPF/EPF potranno gareggiare solamente nelle gare riconosciute FIPL.

Le gare riconosciute FIPL sono le seguenti:

- Le gare patrocinate FIPL, in quanto oggetto di controllo preventivo da parte della FIPL;
- Tutte le altre gare che adottino il regolamento tecnico IPF, a patto che:
 - o Non si svolgano in concomitanza con gare IPF / EPF;
 - o Non si svolgano in concomitanza con gare FIPL o patrocinate FIPL.

3. Durata della misura – Tutela degli atleti, bilanciamento degli interessi

La non eleggibilità degli atleti di cui all'art. 2 ha la durata di un anno dall'ultimo giorno della gara non riconosciuta a cui l'atleta ha partecipato.

L'atleta potrà sempre rivolgersi alla procura FIPL per chiedere una revisione della misura, che verrà revocata in tutti i casi in cui l'atleta possa provarne l'errata attuazione, ovvero in caso di partecipazione a gara non riconosciuta determinata da caso fortuito o forza maggiore, che abbia poi determinato la comminazione della misura.

Tale disposizione regolamentare trova ragione nella tutela dei principi di stabilità economico/amministrativa, di garanzia e incentivo degli investimenti effettuati ed effettuandi, nonché al fine di salvaguardare l'osservanza di una pratica uniforme fondata sul rispetto delle regole nazionali e internazionali e consuetudini a queste ultime conformi, adottate, emanate, intraprese e applicate da FIPL ASD e da tutte le squadre a essa affiliate e da tutte le competizioni da essa patrocinate.



4. Decorrenza e durata della disposizione regolamentare

Al fine di dare il tempo agli atleti di conformarsi, la presente disposizione regolamentare decorre dalla data del 01/04/2026, sino ad eventuale abrogazione del presente regolamento.